

Articolo 2

L'articolo 6 della decisione n.º2/2019 è così modificato:

«Articolo 6

1. Le norme nazionali e i casi specifici svizzeri possono completare le prescrizioni dell'Unione europea o derogarvi, nella misura in cui tali norme e casi specifici riguardano i parametri tecnici dei sottosistemi, gli aspetti operativi e gli aspetti relativi al personale addetto alle operazioni di sicurezza elencate nell'allegato 1 dell'accordo.
2. La Svizzera comunica all'Agenzia le norme nazionali di cui al paragrafo 1 ai fini della loro pubblicazione utilizzando il sistema informatico di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796.
3. L'allegato 1 individua le norme nazionali e i casi specifici applicabili che sono potenzialmente incompatibili con il diritto dell'Unione. Se la compatibilità con il diritto dell'Unione non è stata stabilita entro il 30 giugno 2021, tali regole nazionali e casi specifici non possono più essere applicati, salvo decisione contraria del Comitato misto.».

Articolo 3

L'articolo 8, secondo comma, della decisione n.º2/2019 è così modificato:

«Gli articoli 2, 3, 4 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2021.».

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Berna, l'11 dicembre 2020

Per la Confederazione svizzera
Il presidente
Peter FÜGLISTALER

Per l'Unione europea
La capo della delegazione dell'Unione europea
Elisabeth WERNER

